Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali

Roma, 22/10/2026

Circolare n. 108

Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali

Allegati n.1

OGGETTO: **Facoltà di riscatto del periodo di congedo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 18 luglio 2025, n. 106. Modalità applicative**

SOMMARIO: *Con la presente circolare si forniscono indicazioni per l'applicazione della disciplina dell'istituto del riscatto del periodo di congedo introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 luglio 2025, n. 106.*

INDICE

1. Premessa
2. Periodi oggetto di riscatto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 18 luglio 2025, n. 106
3. Documentazione a corredo della domanda di riscatto
4. Presentazione della domanda di riscatto
5. Determinazione dell'onere di riscatto
6. Modalità di versamento dell'onere
7. Efficacia del periodo riscattato ai fini pensionistici
8. Istruzioni contabili

1. Premessa

Nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2025 è stata pubblicata la legge 18 luglio 2025, n. 106, recante "Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche", che all'articolo 1, comma 1, prevede, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati affetti da malattie oncologiche o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi. Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo è compatibile con il concorrente godimento di eventuali altri benefici economici o giuridici e la sua fruizione decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualsiasi titolo. Il periodo di congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Il dipendente può, comunque, procedere al "riscatto" del periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi, secondo quanto previsto per la prosecuzione volontaria dalla normativa vigente. Sono, comunque, fatte salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro.

Il termine "riscatto" utilizzato nella disposizione richiama l'istituto mediante il quale si può ottenere la copertura contributiva di periodi pregressi privi di contribuzione. Tenuto conto dell'intenzione del legislatore di garantire la più ampia tutela ai lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche, e dell'affidamento ingenerato nel cittadino dalla locuzione "riscatto", deve adottarsi una interpretazione estensiva della norma che riconosca all'assicurato la facoltà di optare, per la copertura del congedo in argomento, tra il riscatto e la prosecuzione volontaria.

Tanto premesso, con la presente circolare, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono indicazioni in merito al contenuto e alla portata applicativa della nuova tipologia di riscatto introdotta dalla normativa in argomento.

2. Periodi oggetto di riscatto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 18 luglio 2025, n. 106

L'articolo 1, comma 1, della legge n. 106/2025 ha introdotto, in favore dei lavoratori dipendenti pubblici o privati - affetti dalle malattie richiamate dalla norma - un nuovo e specifico diritto di congedo, non superiore a ventiquattro mesi, la cui fruizione, anche non continuativa, costituisce il presupposto per l'esercizio del riscatto.

I periodi di congedo riscattabili ai sensi della norma in trattazione, pertanto, non possono essere antecedenti all'entrata in vigore della stessa (9 agosto 2025) e non possono eccedere complessivamente il limite massimo di ventiquattro mesi, continuativi o frazionati, nell'arco della vita lavorativa.

La specifica tutela riconosciuta dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 106/2025, implica, inoltre, che i periodi ammessi a riscatto non rientrano:

- nel limite massimo spettante a ciascun lavoratore ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53[1], di due anni di congedo, continuativo o frazionato, per gravi e documentati motivi familiari;
- nel limite massimo di tre anni di riscatto dei periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564.

Il periodo da ammettere a riscatto, inoltre, non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, non solo presso la Gestione previdenziale in cui è presentata la domanda medesima, ma anche in qualsiasi altra forma di previdenza obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti e il regime previdenziale dell'Unione europea o i singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o dei Paesi convenzionati).

3. Documentazione a corredo della domanda di riscatto

Si evidenzia che il periodo oggetto della domanda di riscatto deve collocarsi all'interno di un rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, in relazione al quale la prestazione lavorativa è stata sospesa in ragione della fruizione del congedo in trattazione, che, peraltro, decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo.

Ai fini del riscatto in argomento è necessario, infatti, che l'interessato produca apposita documentazione del rapporto di lavoro, risalente al periodo del congedo, idonea a comprovare che il medesimo sia stato concesso e fruito ai sensi del citato articolo 1, comma 1, della legge n. 106/2025 (ad esempio, il provvedimento di concessione del congedo o altra documentazione equivalente).

In assenza di tale documentazione, può essere acquisita una dichiarazione rilasciata "ora per allora" dal datore di lavoro, purché supportata dalla documentazione sanitaria che ha dato luogo alla concessione del congedo e da elementi che consentano di verificare l'effettiva assenza dal servizio nel periodo interessato.

4. Presentazione della domanda di riscatto

La domanda di riscatto può essere presentata dalla data di entrata in vigore della legge n. 106/2025 (9 agosto 2025) dal diretto interessato o dal suo superstite.
Considerata l'esigenza di garantire la piena valorizzazione dei periodi di congedo previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 106/2025, il termine "dipendente", utilizzato per individuare il soggetto legittimato all'esercizio della facoltà di riscatto, deve intendersi riferito a colui che ha fruito del congedo in quanto titolare di un rapporto di lavoro dipendente, senza che ciò implichi la necessità che tale rapporto sia ancora in essere al momento della domanda. La facoltà di riscatto è, pertanto, esercitabile anche dagli assicurati cessati dal servizio e dai soggetti già titolari di trattamento pensionistico, fermo restando il rispetto degli eventuali termini decadenziali previsti dalla normativa di settore vigente nella Gestione previdenziale interessata.

La domanda deve essere presentata presso la Gestione previdenziale nella quale risulta accreditata la contribuzione del periodo di lavoro nel quale si inserisce quello del congedo. In caso di ricongiunzione o trasferimento di contribuzione, la domanda di riscatto deve essere presentata presso la Gestione previdenziale in cui è confluita, a seguito delle predette operazioni, la contribuzione obbligatoria del periodo nel quale si inserisce quello del congedo in argomento.
La domanda diretta all'INPS deve essere presentata, esclusivamente telematicamente, attraverso uno dei seguenti canali:

- *web*, tramite i servizi *online* dedicati, accessibili dal cittadino con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CNS, CIE di livello 3, PIN dispositivo rilasciato dall'Istituto solo per i soggetti residenti all'estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano o eIDAS), dal sito istituzionale www.inps.it, attraverso il seguente percorso: "Pensione e Previdenza" > "Ricongiunzioni e riscatti" > "Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa"*;*
- *Contact Center* Multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da rete mobile il numero 06.164164, a pagamento in base al piano tariffario applicato dal gestore telefonico;
- Istituti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

5. Determinazione dell'onere di riscatto

Si precisa che, in considerazione del fatto che l'istituto del congedo è stato introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 106/2025, i periodi oggetto di riscatto sono necessariamente valutati con le regole del "sistema contributivo".

Il relativo onere è, quindi, determinato con il meccanismo del calcolo a "percentuale" previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, applicando l'aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella Gestione previdenziale ove opera il riscatto. La base di calcolo dell'onere è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. Tale retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati. La rivalutazione del montante individuale dei contributi disciplinato dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, ha effetto dalla data della domanda di riscatto.

Per quanto non espressamente specificato, si rinvia alle disposizioni di carattere generale previste in materia di determinazione degli oneri di riscatto dei periodi da valutare con le regole del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del citato decreto legislativo n. 184/1997.

L'onere versato è deducibile ai fini fiscali dal reddito complessivo dal soggetto che lo ha sostenuto.

6. Modalità di versamento dell'onere

Per quanto riguarda gli aspetti non espressamente disciplinati dalla legge n. 106/2025 (termini di versamento dell'onere, modalità di accettazione, modalità e gestione dei ritardi nei pagamenti), si rinvia alla normativa di settore, che disciplina la generalità dei riscatti in ciascuna Gestione previdenziale.

7. Efficacia del periodo riscattato ai fini pensionistici

L'anzianità contributiva acquisita per effetto del riscatto di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 106/2025, è utile ai fini del conseguimento del diritto a pensione e per la determinazione della relativa misura.

8. Istruzioni contabili

Per le rilevazioni contabili della riscossione dei contributi derivanti dall'esercizio della facoltà di riscatto da parte dei lavoratori dipendenti privati per effetto della fruizione del congedo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 106/2025, si richiamano i conti generici in uso accesi ai valori di riscatto diversi per periodi scoperti di assicurazione per l'entrata della contribuzione spettante alle casse e gestioni pensionistiche obbligatorie, esclusive e sostitutive dei lavoratori interessati:

- ARR22079; CMR22079; COR22079; FPR22079; ENP22179; ENS22179; FPV22079; FTR22179; GFR22079.

Inoltre, per le medesime finalità di rilevazione contabile dei contributi da riscatto in argomento, rispetto alle gestioni pensionistiche sostitutive alle quali sono iscritti i lavoratori dipendenti delle aziende elettriche, telefoniche e della navigazione aerea, si provvede a istituire per ciascuna gestione di riferimento FPU, FPX e VLR un conto ***22179 avente la medesima descrizione di quelli già esistenti.

La procedura gestionale “Riscatti e Ricongiunzione”, opportunamente adeguata, provvede alla ripartizione della riscossione, dal conto GPA54061, assistito da partitario amministrativo ai conti sopra indicati.

Pe le rilevazioni contabili della riscossione dei contributi derivanti dall’esercizio della facoltà di riscatto da parte dei lavoratori iscritti alla Gestione pubblica si rinvia ai conti esistenti accesi ai corrispondenti valori di riscatto diversi per periodi scoperti di assicurazione:
- INR22179; INS22179; INT22179; INU22179; INV22179.

Si allega la variazione al piano dei conti (Allegato n. 1).

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga

---

[1] L’articolo 4, comma 2, della legge n. 53/2000, è richiamato altresì dall’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e dall’articolo 1, comma 789, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.